

STANDARD DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE DI RAINFOREST ALLIANCE

REQUISITI di Filiera

RAINFOREST
ALLIANCE

SA-S-SD-2
Versione 1.3



INFORMAZIONI SU RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance mira a creare un mondo più sostenibile facendo leva sulle forze sociali e di mercato per proteggere la natura e migliorare le vite degli agricoltori e delle comunità agricole.

Esclusione di responsabilità per la traduzione

Per chiarire eventuali dubbi sull'esatto significato delle informazioni contenute nella traduzione, occorre fare riferimento alla versione ufficiale in inglese.

Eventuali discrepanze o differenze di significato dovute alla traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto ai fini dell'audit o della certificazione.

Volete saperne di più?

Per ulteriori informazioni su Rainforest Alliance, visitare www.rainforest-alliance.org, scrivere a info@ra.org o contattare la sede Rainforest Alliance di Amsterdam, all'indirizzo De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, Paesi Bassi.

I requisiti dello standard sono vincolanti e devono essere rispettati per ottenere la certificazione.

Qualunque utilizzo, tra cui la riproduzione, la modifica, la distribuzione o la ripubblicazione del contenuto del presente documento senza il previo consenso di Rainforest Alliance è strettamente vietato.

Nome del documento:

Standard di agricoltura sostenibile di Rainforest Alliance, Requisiti di Filiera

Codice documento:

SA-S-SD-2

Versione:

1.3

Data della prima

30 giugno 2020

Data di revisione:

6 febbraio 2023

Valido da:

1 luglio 2023

Scadenza:

Fino a nuove disposizioni

Collegato a (codice e

SA-S-SD-1 Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance, Requisiti per le aziende agricole.

Tutti gli altri allegati, linee guida e politiche elencati nel presente documento.

Sostituisce:

SA-S-SD-2-V1.2 Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance, Requisiti di filiera

Valido per:

Titolari di certificato di filiera

Paese/Regione:

Tutti

Colture:

Tutte le colture nell'ambito del sistema di certificazione di Rainforest Alliance; consultare l'elenco delle colture di Rainforest Alliance.

Tipo di certificazione:

Titolari di certificato di filiera

Modifiche principali nella versione 1.3

Panoramica dei principali adattamenti in questo documento

SA-S-SD-2-V1.3 Standard di agricoltura sostenibile di Rainforest Alliance, Requisiti di filiera, pubblicato il 6 febbraio 2023, rispetto a

SA-S-SD-2-V1.2 Standard di agricoltura sostenibile di Rainforest Alliance, Requisiti di filiera, pubblicato il 31 gennaio 2022

Numero del requisito	Oggetto	Modifica
Nuovo requisito 1.1.5	Gestione	Riorganizzato in un nuovo requisito per semplificare lo standard: Le responsabilità generali dei comitati e la loro composizione, parte dei requisiti 1.5.1 (Reclamo), 1.6.1 (Genere) e 5.1.1 (Valutare e affrontare) sono ora riuniti nel punto 1.1.5. Si chiarisce che più questioni possono essere trattate da un unico comitato. I compiti specifici sono riportati nei rispettivi requisiti.
1.2.2	Amministrazione	Accorpato: Requisiti 1.2.2 e 1.2.3, dal momento che gli approcci per i fornitori di servizi e i subappaltatori erano simili.
1.4.1	Ispezione interna ed Autovalutazione (Self-assessment)	Testo semplificato e abbreviato.
1.4.2	Ispezione interna ed Autovalutazione (Self-assessment)	Testo semplificato e abbreviato.
1.5.1	Meccanismo di reclamo	Semplificato: Le responsabilità generali dei comitati e la loro composizione sono ora combinate nel nuovo requisito 1.1.5.
1.6.1	Parità di genere	Semplificato: Le responsabilità generali dei comitati e la loro composizione sono ora combinate nel nuovo requisito 1.1.5.
2.1.3	Tracciabilità	Chiarimento: La separazione visiva del prodotto certificato non è richiesta per i prodotti di bilancio di massa.
2.1.12	Tracciabilità sulla Piattaforma Online	Chiarimento: Applicabilità dei requisiti per la documentazione di tracciabilità.
2.2.3	Tracciabilità sulla Piattaforma Online	Chiarimento: Eliminazione dalla piattaforma di tracciabilità dei volumi non venduti come certificati o persi e chiarimento dell'applicabilità per i prodotti di bilancio di massa.
2.2.4	Tracciabilità sulla Piattaforma Online	Il testo è stato riformulato per chiarezza.

2.2.5	Tracciabilità sulla Piattaforma Online	Il testo è stato riformulato per maggiore chiarezza, con maggiori dettagli sugli esempi per collegare la transazione a più spedizioni.
2.2.6	Tracciabilità sulla Piattaforma Online	Il testo è stato riformulato per chiarezza.
2.3.1	Bilancio di Massa	Il testo è stato riformulato per chiarezza.
2.3.2	Bilancio di Massa	Aggiunto per chiarezza: Non è mai consentito un saldo negativo del volume.
2.3.3	Bilancio di Massa	Chiarimento aggiunto: Il requisito della corrispondenza dell'origine si applica solo ai prodotti del bilancio di massa del cacao per i quali è richiesta la corrispondenza dell'origine.
2.3.4	Bilancio di Massa	Chiarimento aggiunto: Il requisito relativo alle informazioni sull'origine nella documentazione di acquisto e di vendita si applica solo ai prodotti del bilancio di massa del cacao per i quali è richiesta la corrispondenza dell'origine.
2.3.5	Bilancio di Massa	Il testo è stato riformulato per chiarezza.
5.1.1	Valuta ed agisci	Tutte le responsabilità generali dei comitati e la loro composizione sono ora combinate nel nuovo requisito 1.1.5.
5.3.2	Salari e Contratti	Riformulato per chiarezza.
5.3.3	Salari e Contratti	Accorpato: Requisiti 5.3.3 e 5.3.4, relativi al salario minimo ora tutti al punto 5.3.3.
5.3.6	Salari e Contratti	Accorpato: Requisiti 5.3.7 e 5.3.6 sui piani di pagamento, ora tutti in 5.3.6. Riformulato per consentire la prova di pagamento elettronica.
5.3.9	Salari e Contratti	Accorpato: Requisiti 5.3.9 e 5.3.10 relativi ai fornitori di manodopera ora tutti in 5.3.10.
5.3.10	Salari e Contratti	Accorpato: Requisiti 5.3.9 e 5.3.10 relativi ai fornitori di manodopera ora tutti in 5.3.10. Applicabilità estesa a tutti i titolari di certificato.
5.5.1	Condizioni di Lavoro	Adattato: L'orario di lavoro regolare delle guardie è fissato a 60 ore settimanali.
5.5.2	Condizioni di Lavoro	Adattato: Eccezione al lavoro straordinario estesa a tutte le colture a determinate condizioni (vedere punto h).
5.5.3	Condizioni di Lavoro	Semplificato: I dettagli per gli spazi di cura sono stati spostati alle indicazioni. Il termine "congedo di maternità" è stato modificato in "congedo parentale" in modo da includere entrambi i genitori.
5.6.1	Salute e Sicurezza	Chiarimento: Testo sulle competenze richieste per l'analisi dei rischi per la salute e la sicurezza.
5.6.4	Salute e Sicurezza	Testo semplificato, aggiunta una riga sui test dell'acqua potabile.

Indice

Introduzione	6	Capitolo 3: Reddito e responsabilità condivisa	19	6.6 Gestione delle Acque Reflue	33
La Nostra Visione	6			Allegati	
Programma di Certificazione 2020	7	3.2 Differenziale di Sostenibilità	20	Allegato Capitolo 2: Tracciabilità	
Panoramica dei Requisiti di Filiera	8	3.3 Investimenti di Sostenibilità	21	Allegato Capitolo 3: Reddito e Responsabilità Condivisa	
Capitolo 1: Gestione	9	3.4 Contributi di Filiera per il Pagamento dei Salari di Sussistenza (auto-selezionati)	22	S01: Glossario	
1.1 Gestione	10	Capitolo 5: Aspetti Sociali	23	S03: Strumento di valutazione dei rischi	
1.2 Amministrazione	11	5.1 Approccio “Valuta ed Agisci” in Tema di Sfruttamento Minorile, Lavoro Forzato, Discriminazione, Violenza e Molestie sul Posot di Lavoro	24	Indicazioni (non vincolanti)	
1.4 Ispezione Interna ed Autovalutazione	12	5.2 Libertà di Associazione	26	Guida Generale	
1.5 Meccanismo di Reclamo	13	5.3 Salari e Contratti	27	E: Meccanismo di reclamo	
1.6 Parità di Genere	14	5.5 Condizioni di Lavoro	29	F: Parità di Genere	
Capitolo 2: Tracciabilità	15	5.6 Salute e Sicurezza	30	L: Valuta ed agisci	
2.1 Tracciabilità	16	Capitolo 6: Ambiente	32	R: Strumento di monitoraggio ‘Valuta ed agisci’	
2.2 Tracciabilità sulla Piattaforma Online	17			S: Protocollo riparativo	
2.3 Bilancio di Massa	18				

Introduzione

La Nostra Visione

La Nostra Visione

Con lo Standard Agricoltura Sostenibile 2020, Rainforest Alliance ha sviluppato un approccio alla certificazione saldo e lungimirante, adatto alle sfide che l'agricoltura sostenibile e le relative filiere devono affrontare.

La nostra visione di lungo periodo è basata su una serie di principi fondanti: miglioramento continuo, sfruttamento dei dati, garanzia basata sul rischio, contestualizzazione e responsabilità condivisa.

Standard di Agricoltura Sostenibile 2020: Requisiti di filiera


Il tema della sostenibilità dovrebbe continuare anche una volta fuori dall'azienda agricola: gli acquirenti nelle filiere certificate devono fornire maggiore supporto agli agricoltori affinché possano lavorare in maniera più sostenibile. Con il Programma di Certificazione 2020 di Rainforest Alliance miriamo a promuovere non solo la trasparenza, ma anche pratiche commerciali responsabili da parte delle imprese lungo l'intera filiera.

I requisiti di filiera dello Standard di agricoltura sostenibile introducono svariate innovazioni, tra cui un pacchetto contestualizzato di criteri adattati alle circostanze di ciascun titolare di certificato, una valutazione del rischio consolidata per identificare e gestire i rischi legati alla sostenibilità ma anche requisiti di responsabilità condivisa per ricompensare gli agricoltori che producono in modo sostenibile e mirare agli investimenti per conseguire gli obiettivi di sostenibilità.

I Requisiti per le aziende agricole ed i Requisiti di filiera insieme formano lo Standard di agricoltura sostenibile di Rainforest Alliance. I requisiti applicabili ai titolari di certificati agricoli sono ripresi nel documento contenente i Requisiti per le aziende agricole. I requisiti applicabili ai titolari di certificato di filiera sono riportati nel documento contenente i Requisiti di filiera. Ciò significa che la numerazione nei due documenti potrebbe presentare interruzioni.

Sviluppo dello Standard

Rainforest Alliance è membro a pieno titolo di ISEAL. Lo Standard di agricoltura sostenibile 2020 è stato sviluppato, con riferimento alle parti pertinenti, secondo il Codice di Buone Pratiche alla base dello Standard ISEAL.



Programma di Certificazione 2020

Il nuovo standard del Programma di certificazione 2020 di Rainforest Alliance, il sistema di garanzia ed i relativi nuovi sistemi di dati e tecnologici, sono pensati per dare più valore alle tante persone ed

aziende nel mondo che utilizzano la certificazione Rainforest Alliance come strumento essenziale per supportare una produzione agricola e filiere sostenibili. Il nostro Programma di Certificazione

2020 comprende tre componenti principali, pensate per lavorare a stretto contatto tra loro.



STANDARD DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE



SISTEMA DI GARANZIA



SISTEMI DI DATI E STRUMENTI

REQUISITI PER LE AZIENDE AGRICOLE



REQUISITI DI FILIERA



Allegati (vincolanti):

La conformità è richiesta per la certificazione.

Politiche (vincolanti):

Le politiche sono specifiche del contesto e possono essere applicabili. La conformità è richiesta per la certificazione.

Indicazioni (non vincolanti):

Documenti di supporto, non vincolanti ai fini della certificazione.

• **Regole di certificazione e audit**

per definire in che modo gli auditor valutano la conformità rispetto ai requisiti per le aziende agricole e i Requisiti di Filiera e

- Garantire che gli Enti di Certificazione conducano gli audit Rainforest Alliance in modo coerente e garantendo la massima qualità
- **Regole per autorizzare gli Enti di Certificazione** a determinare quali organizzazioni possono svolgere gli audit relativi al nuovo Standard di agricoltura sostenibile di Rainforest Alliance, e per
- stabilire regole per il personale degli Enti di Certificazione

I titolari di certificato, siano essi aziende agricole o attori di filiera, effettueranno la registrazione per diventare membri, gestiranno i processi di verifica e registreranno le transazioni di vendita dei prodotti certificati su una nuova piattaforma.

Sono stati sviluppati e resi disponibili nuovi strumenti per monitorare e gestire meglio il rendimento di sostenibilità rispetto ai requisiti dello Standard per l'Agricoltura Sostenibile.

Panoramica dei Requisiti di Filiera

I requisiti contenuti in questo documento sono suddivisi in capitoli in base all'argomento principale.

Come parte del sistema di garanzia, i dati vengono raccolti attraverso il processo di registrazione e di completamento del profilo incorporato nella Piattaforma di Certificazione di Rainforest Alliance (RACP).

Il profilo di una società è basato su una combinazione di informazioni relative alle attività, alla posizione ed alle colture acquisite e al volume mediante questo processo, con altri dati (conformità, rischi sociali ed altri) specifici per ogni singola operazione. La creazione del profilo dell'organizzazione si tradurrà in una checklist contestualizzata dei requisiti obbligatori. Inoltre, ulteriori requisiti possono essere auto-selezionati dal titolare del certificato.

1. Gestione	
1.1	Gestione
1.2	Amministrazione
1.4	Ispezione interna ed Autovalutazione (Self-assessment)
1.5	Meccanismo di reclamo
1.6	Parità di genere
2. Tracciabilità	
2.1	Tracciabilità
2.2	Tracciabilità sulla Piattaforma Online
2.3	Bilancio di Massa
3. Reddito e Responsabilità Condivisa	
3.2	Differenziale di Sostenibilità
3.3	Investimenti di Sostenibilità
3.4	Contributi di Filiera per il Pagamento dei Salari di Sussistenza (Facoltativi)
5. Aspetti Sociali	
5.1	Approccio "Valuta ed Agisci" in Tema di Sfruttamento Minorile, Lavoro Forzato, Discriminazione, Violenza e Molestie sul Luogo di Lavoro
5.2	Libertà di Associazione
5.3	Salari e Contratti
5.5	Condizioni di Lavoro
5.6	Salute e Sicurezza
6. Ambiente	
6.6	Gestione delle Acque Reflue

Capitolo 1:

Gestione



Rainforest Alliance auspica che le organizzazioni certificate vengano gestite in modo efficiente, trasparente, inclusivo ed economicamente sostenibile. A tale scopo è fondamentale che le aziende agricole e le società adottino un sistema integrato di pianificazione e gestione, con processi e procedure per il miglioramento continuo. Questo capitolo tratta argomenti relativi alla gestione ed ai comportamenti aziendali responsabili. I requisiti relativi a questi temi seguono un processo di valutazione preventiva, pianificazione, attuazione, valutazione a posteriori e correzione.

Il primo capitolo include la questione trasversale del genere. L'inclusione di questo aspetto nel capitolo dedicato alla gestione riconosce l'importanza fondamentale del genere e la sua applicabilità a molteplici livelli delle attività di un'azienda.

1.1 Gestione

1.1.3	Esiste un <u>piano di gestione</u> chiaramente documentato ed attuato che copre tutti i requisiti di filiera applicabili di Rainforest Alliance. Tra le procedure documentate rientra il controllo dei prodotti <u>certificati</u> per tutti i processi applicabili, tra cui <u>lo Scopo di Certificazione</u> , al fine di mantenere l'integrità del prodotto.
1.1.4	<p>Il titolare di certificato della filiera ha pianificato, adottato e diffuso una o più politiche volte a garantire un <u>comportamento aziendale responsabile</u> nelle proprie operazioni, a livello di filiera e delle altre relazioni aziendali. Le politiche riguardano gli impatti negativi, diretti ed indiretti, sui diritti umani e l'ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Le politiche richiamano e si impegnano ad osservare la Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile. Sono altresì accettabili i riferimenti e gli impegni che richiamano le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali o i Principi guida delle Nazioni Unite su aziende e diritti umani.• La supervisione e la responsabilità per tali politiche e la loro attuazione fanno capo all'alta dirigenza.• Le politiche e le aspettative associate sono specificate in collaborazione con i fornitori e con le altre relazioni aziendali, tra cui contratti ed altri accordi scritti.• La presenza di un codice di condotta costituisce un potenziale strumento per garantire la conformità.• Come minimo, questo regolamento impone ai titolari di certificato di filiera, ai loro fornitori ed alle altre relazioni aziendali:<ul style="list-style-type: none">- L'osservanza delle <u>leggi applicabili</u> e dei pertinenti standard in relazione ai diritti umani, diritti e condizioni per i lavoratori, salute e sicurezza.- L'osservanza delle leggi applicabili e dei pertinenti standard in relazione alla protezione dell'ambiente, deforestazione, biodiversità, gestione dei rifiuti e <u>delle acque reflue</u>. <p>Per una politica modello in materia di filiere agricole responsabili, consultare la Guida dell'OCSE per le catene di fornitura responsabili nel settore agricolo, pag. 25-29.15</p>
1.1.5	<p>La dirigenza nomina almeno un rappresentante responsabile per le seguenti questioni e forma uno o più comitati di responsabili. Un comitato può occuparsi di più di una questione:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Meccanismo di reclamo</u> (vedere 1.5)• <u>Parità di genere</u> (vedere 1.6)• <u>Approccio "Valuta ed Agisci" in tema di sfruttamento minorile, lavoro forzato, discriminazione, violenza e molestie sul luogo di lavoro</u> (vedere 5.1) <p>Il/i comitato/i:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conoscono i problemi e hanno potere decisionale- Includono persone responsabili che rappresentano i <u>membri del gruppo</u> per piccole aziende agricole o lavoratori delle grandi aziende agricole/operazioni della catena di approvvigionamento, selezionate dai membri/<u>lavoratori</u>.- Sono imparziali, accessibili, sensibili alle questioni di genere e godono della fiducia dei membri/lavoratori del gruppo e dei gruppi vulnerabili- Il comitato che si occupa delle questioni relative alla parità di genere comprende almeno una donna. <p>Nei gruppi di piccole aziende agricole: può esserci una persona responsabile anziché uno o più comitati per il genere e per la valutazione e l'approccio "Valuta ed agisci".</p>

1.2 Amministrazione

1.2.2	<p>È presente un elenco di <u>fornitori di servizi</u>, fornitori, intermediari e <u>subappaltatori</u>.</p> <p>Sono stati predisposti meccanismi per garantire la conformità ai requisiti applicabili dello Standard per i lavori che rientrano nell'ambito della certificazione.</p> <p>Per le aziende agricole:</p> <ul style="list-style-type: none">- Questo è valido per il lavoro sul campo, per il lavoro di trasformazione e per la fornitura di manodopera- Per "fornitori" si intende solo altre aziende agricole da cui acquistano il prodotto certificato. <p><i>Si veda il Documento orientativo L: Applicabilità dei fornitori di servizi</i></p>
1.2.5	<p>Viene tenuto un elenco aggiornato dei <u>lavoratori permanenti ed interinali</u> con indicazione, per ciascun <u>lavoratore</u>, di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nome e cognome• <u>Genere</u>• Anno di nascita• Data/e di inizio e fine del rapporto di lavoro• <u>Salari</u> <p>Per i lavoratori a cui è fornita un'<u>abitazione</u>, il registro riporta anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'indirizzo dell'abitazione• Il numero di membri del nucleo familiare• L'anno di nascita dei membri del nucleo familiare <p>Per i minori che svolgono lavori leggeri (12-14 anni) e i <u>giovani lavoratori</u> (15-17 anni), il registro indica anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'indirizzo dell'abitazione• Il nome e l'indirizzo del/i genitore/i o del/i tutore/i legale/i• L'iscrizione scolastica (ove applicabile)• Il tipo di lavoro o attività• Il numero di ore lavorative giornaliere e settimanali <p><i>Nota sull'applicabilità: per la certificazione di filiera, questo requisito è applicabile solo ai titolari di certificato esposti ad un rischio elevato su questioni sociali e che pertanto devono soddisfare i requisiti contenuti nel capitolo 5.</i></p>
1.2.9	<p>Le registrazioni ai fini di certificazione e conformità devono essere conservate per almeno quattro anni.</p>
1.2.16	<p>Esiste un elenco di <u>lavoratori</u> (m/f) che sono stati formati e dispongono delle conoscenze e delle abilità necessarie per attuare efficacemente il <u>piano di gestione</u> della filiera.</p>
1.2.17	<p>Gli amministratori di <u>siti multipli</u> tengono un elenco di <u>siti</u> da includere nel certificato con le seguenti informazioni: risultati sui rischi, indirizzi, <u>ambito</u> e <u>addetti</u> responsabili dell'attuazione presso il sito in questione. Ove applicabile, sono necessari i moduli di consenso per i siti non di proprietà comune.</p>

1.4 Ispezione Interna ed Autovalutazione

1.4.1	<p>La dirigenza dispone di un <u>sistema di ispezione interna</u> per valutare annualmente la <u>conformità</u> di tutti gli attori che rientrano nell'ambito della certificazione.</p> <p>Il sistema comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Per le aziende agricole: aziende agricole dei <u>membri del gruppo</u>, <u>siti</u> di lavorazione e/o stoccaggio e qualsiasi altro attore (compresi <u>subappaltatori</u>, <u>intermediari</u>, <u>fornitori di servizi</u>)• Per la filiera: siti e subappaltatori <p>Tutti gli attori vengono ispezionati internamente prima di ogni audit esterno:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nel primo anno di certificazione, l'ispezione interna copre tutti i requisiti applicabili dello standard.• Negli anni consecutivi, l'ispezione interna si basa sulla Valutazione del rischio (per le aziende agricole, vedere 1.3.1), sull'ispezione interna dell'anno precedente e sui risultati dell'audit esterno precedente <p>Unicamente per le aziende agricole: è presente un sistema di rotazione in modo tale che tutte le unità agricole siano sottoposte ad ispezione almeno ogni tre anni. In caso di unità agricole distaccate, l'ispezione deve avere luogo almeno ogni sei anni.</p>
1.4.2	<p>La dirigenza procede ad un'<u>autovalutazione</u> annuale per accertare la propria conformità e quella di tutti gli attori nel proprio <u>scopo di certificazione</u> con tutti i requisiti pertinenti dello standard.</p> <p>La dirigenza utilizza i risultati delle <u>ispezioni interne</u> di cui al punto 1.4.1. per completare l'autovalutazione.</p>
1.4.3	<p>È presente un sistema di approvazione e sanzionamento rispetto alla conformità dei <u>membri del gruppo</u> (per le aziende agricole) e/o dei <u>siti</u> secondo lo Standard di agricoltura sostenibile di Rainforest Alliance.</p> <p>Il sistema comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Una procedura scritta di approvazione e sanzionamento• Un responsabile o un comitato per l'approvazione ed il sanzionamento• Un meccanismo per monitorare le misure correttive e di miglioramento da parte dei membri del gruppo/dei siti• Una decisione sullo status di certificazione di ciascun membro del gruppo/sito, firmata e documentata nonché inclusa nella relazione finale sull'ispezione interna

1.5 Meccanismo di Reclamo

1.5.1 Esiste un meccanismo di reclamo che consente a individui, lavoratori, comunità e/o alla società civile, compresi gli informatori, di presentare reclami relativi alle attività commerciali del titolare di certificato. I reclami possono riguardare qualsiasi parte dello Standard, comprese questioni tecniche, sociali o economiche. Il meccanismo di reclamo può essere fornito dal titolare del certificato o da una terza parte.

Il meccanismo di reclamo include almeno i seguenti elementi:

- Un comitato per i reclami (vedere 1.1.5)
- Il meccanismo di reclamo consente di presentare le proprie istanze in qualsiasi lingua ed è accessibile alle persone che non sanno leggere o non hanno accesso a internet
- Le segnalazioni anonime sono accettate, nel pieno rispetto della riservatezza
- I reclami in materia di diritti umani e del lavoro vengono risolti in conformità con il protocollo riparativo
- I reclami e le azioni di monitoraggio sono documentati e condivisi con le persone coinvolte entro tempi ragionevoli
- Gli autori dei reclami sono protetti contro la cessazione del rapporto di lavoro/dell'appartenenza come membri, contro ripercussioni sulla retribuzione o minacce a titolo di ritorsione per aver utilizzato il meccanismo di reclamo

Vedere SA-S-SD-23 Allegato Capitolo 5: Aspetti Sociali

Vedere SA-G-SD-6 Documento orientativo E: Meccanismo di reclamo

1.6 Parità di Genere

1.6.1	La dirigenza si impegna a promuovere la <u>parità di genere</u> mediante: <ul style="list-style-type: none">• Una dichiarazione scritta comunicata ai membri del <u>gruppo/lavoratori</u>• La nomina di un comitato responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione di misure volte a promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile (vedere 1.1.5) <p><i>Vedere SA-G-SD-7 Documento orientativo F: Parità di genere</i></p>
1.6.2	Il comitato/la persona responsabile svolge le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">• Attua misure che promuovono la <u>parità di genere</u> successivamente alla <u>Valutazione del rischio</u> di base (1.3.1) ed include tali misure nel <u>piano di gestione</u> (1.3.2)• Sensibilizza alla parità di genere ed all'emancipazione femminile con la dirigenza ed il personale (del gruppo) almeno annualmente.• È coinvolto/a nelle iniziative di riparazione in seguito ad episodi di violenza e <u>discriminazione</u> basate sul genere nell'osservanza del Protocollo riparativo <p><i>Vedere SA-S-SD-4 Allegato S03: Strumento di valutazione dei rischi</i></p> <p><i>Vedere SA-S-SD-23 Allegato Capitolo 5: Aspetti Sociali</i></p>


Capitolo 2:

Tracciabilità

Un programma di certificazione dell'agricoltura sostenibile credibile ed efficace deve essere in grado di offrire ai suoi fruitori la sicurezza che i prodotti certificati provengano effettivamente dai requisiti applicabili stabiliti dallo standard.

Questo richiede un sistema solido e trasparente per tracciare i prodotti dall'azienda agricola certificata lungo l'intera filiera fino al livello del proprietario del marchio.

I requisiti contenuti in questo capitolo forniscono ai titolari di certificato un quadro di riferimento per tracciare in modo accurato e credibile i prodotti certificati e dichiarare qualsiasi attività eseguita sul prodotto stesso (incluse conversioni e vendite) sulla piattaforma di tracciabilità di Rainforest Alliance.



2.1 Tracciabilità

2.1.3	I prodotti certificati sono separati visivamente da quelli non certificati in tutte le fasi, inclusi il trasporto, la conservazione e la lavorazione. Questo non si applica ai prodotti di bilancio di massa (Mass Balance).
2.1.4	La dirigenza ha mappato il flusso del prodotto fino alla fasi finali facenti parte dell' <u>ambito del certificato</u> , inclusi tutti gli intermediari (punti di raccolta, trasporto, unità di lavorazione, magazzini, ecc.) e le attività eseguite sul prodotto.
2.1.6	Le spedizioni di prodotti <u>certificati</u> non eccedono la produzione totale (per le aziende agricole), l'acquisto di prodotti certificati più il bilancio delle scorte residue dall'anno precedente.
2.1.7	La <u>doppia vendita</u> di volumi non è possibile: ciò che viene venduto come prodotto convenzionale o nell'ambito di un altro schema o di un'altra iniziativa a favore della sostenibilità non può essere venduto anche come certificato Rainforest Alliance. La vendita di prodotti certificati da più di uno schema di certificazione è consentita.
2.1.9	La corretta metodologia per il calcolo dei fattori di conversione è dimostrata e documentata per ciascun prodotto <u>certificato</u> ed è tradotta di conseguenza nella <u>piattaforma di tracciabilità</u> . <i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 2: Tracciabilità</i>
2.1.10	Le apparecchiature impiegate per definire il peso o il volume dei prodotti <u>certificati</u> vengono calibrate annualmente.
2.1.11	Viene fornito un riepilogo dei volumi di prodotti <u>certificati</u> per i 12 mesi precedenti. Cio' include fattori di produzione, volumi acquistati, in magazzino, lavorati, prodotti in uscita, <u>persi</u> e venduti (ove applicabile).
2.1.12	La documentazione include il <u>tipo di tracciabilità</u> e la rispettiva percentuale (se è certificato meno del 100%) in caso di variazione della proprietà giuridica e/o del possesso fisico del prodotto <u>certificato</u> . Questo non si applica alle vendite di prodotti finiti destinati ai consumatori.
2.1.13	Vi sono prove (documentazione su prodotti in ingresso ed in uscita, procedure specifiche al sito, relazioni) che dimostrano che qualsiasi <u>dichiarazione di Rainforest Alliance</u> espressa è valida e conforme ai requisiti del Programma di certificazione di Rainforest Alliance.

2.2 Tracciabilità sulla Piattaforma Online

Applicabile ai titolari di certificato che lavorano con colture per le quali è disponibile la tracciabilità online, nell'ambito del Programma di certificazione di Rainforest Alliance.

2.2.1	<p>I volumi venduti come <u>certificati</u> vengono registrati nella <u>piattaforma di tracciabilità</u> di Rainforest Alliance entro due settimane dalla fine del trimestre nel quale ha avuto luogo la spedizione.</p> <p><i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 2: Tracciabilità</i></p>
2.2.2	<p>Gli acquirenti di prodotti certificati Rainforest Alliance dispongono di una procedura per verificare regolarmente che le transazioni nella <u>piattaforma di tracciabilità</u> corrispondano alle fatture relative ai prodotti <u>certificati</u> acquistati e/o spediti.</p>
2.2.3	<p>I volumi non venduti come certificati Rainforest Alliance e/o <u>persi</u> vengono rimossi dalla <u>piattaforma di tracciabilità</u> entro due settimane dalla fine del trimestre in cui ha avuto luogo la spedizione o in cui il volume è andato perso.</p> <p><i>Per i volumi del <u>bilancio di massa</u>, consultare l'allegato SA-S-SD-20, capitolo 2: Tracciabilità per ulteriori dettagli sull'applicabilità</i></p>
2.2.4	<p>Prima di utilizzare i marchi di fabbrica, sia all'interno che all'esterno della confezione, occorre ottenere l'approvazione della politica di etichettatura e dei marchi di Rainforest Alliance.</p>
2.2.5	<p>Le spedizioni combinate in un'unica transazione includono informazioni sufficienti (ad esempio volume, tipo di tracciabilità, numeri di fattura, codici e date di spedizione) per associare la transazione alle singole spedizioni.</p>
2.2.6	<p>Il titolare di certificato che agisce come partner commerciale incaricato nella <u>piattaforma di tracciabilità</u> rispetta i requisiti di tracciabilità applicabili.</p>
2.2.7	<p>La parte a cui è concesso il <u>mandato sulla piattaforma di tracciabilità</u> è conforme ai requisiti di tracciabilità applicabili.</p> <p><i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 2: Tracciabilità</i></p>

2.3 Bilancio di Massa

Applicabile ai titolari di certificato che utilizzano il bilancio di massa per le colture per cui e' ammesso il bilancio di massa con tracciabilità. Si veda l'Allegato S6: Tracciabilità

2.3.1	La conversione dei volumi può avere luogo unicamente per processi che possono effettivamente essere realizzati, mentre la conversione del prodotto non può tornare indietro ad un prodotto precedente.
2.3.2	Il volume di prodotto venduto come <u>bilancio di massa</u> è coperto al 100% dai volumi acquistati come <u>certificati</u> . Non è mai consentito un saldo negativo dei volumi.
2.3.3	<p>I volumi venduti come <u>certificati</u> soddisfano i requisiti sulle percentuali minime per le informazioni sull'origine. Questo si applica solo ai prodotti del <u>bilancio di massa</u> del cacao per i quali sono richieste regole di corrispondenza con l'origine.</p> <p><i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 2: Tracciabilità per ulteriori dettagli sull'applicabilità</i></p>
2.3.4	<p>La documentazione di acquisto e vendita per i volumi venduti come <u>certificati</u> include informazioni sull'origine a livello nazionale per i volumi in entrata certificati e non. Questo si applica solo ai prodotti del <u>bilancio di massa</u> del cacao per i quali sono richieste regole di corrispondenza con l'origine.</p> <p><i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 2: Tracciabilità per ulteriori dettagli sull'applicabilità</i></p>
2.3.5	Il trasferimento di volumi di <u>bilancio di massa</u> da un titolare di certificato a un altro deve sempre essere accompagnato da una spedizione fisica del prodotto in questione. Una transazione di volume senza spedizione fisica può avvenire solo tra siti coperti dallo stesso <u>ambito di certificazione</u> .

Capitolo 3: Reddito e responsabilità con

Rainforest Alliance intende fare della sostenibilità la norma nei settori in cui opera. Questo processo implica una trasformazione fondamentale dei principi di funzionamento della filiera nei settori coinvolti. Questo significa passare ad un sistema in cui la sostenibilità nella produzione agricola è valorizzata e monetizzata come servizio materiale in aggiunta al costo generale della merce, il che significa che gli investimenti necessari per far progredire le pratiche di sostenibilità all'origine sono sostenuti non solo dal produttore ma anche dal mercato. Questi aspetti di responsabilità condivisa sono incorporati in due elementi dello Standard di agricoltura sostenibile 2020.

Il primo è il differenziale di sostenibilità, un pagamento monetario supplementare per agricoltori certificati, in aggiunta al prezzo di mercato della merce. L'obiettivo è quello di premiare gli agricoltori che attuano pratiche agricole più sostenibili.

Il secondo riguarda l'investimento di sostenibilità, effettuato dagli acquirenti di prodotti certificati, al fine di contribuire agli investimenti necessari ai produttori certificati per promuovere la sostenibilità all'origine. Al fine di spingersi oltre l'approccio basato sugli Investimenti di Sostenibilità, questo capitolo include anche una serie di requisiti sul contributo al pagamento di salari di sussistenza per i titolari di certificato agricoli, che questi ultimi possono selezionare su base facoltativa.

3.2 Differenziale di Sostenibilità

3.2.3	<p>I titolari di certificato responsabili pagano il <u>Differenziale di Sostenibilità</u> sotto forma di retribuzioni monetarie in aggiunta al <u>prezzo di mercato</u>, ai premi qualità o ad altri differenziali. Il pagamento del Differenziale di Sostenibilità non può essere effettuato sotto forma di beni/servizi.</p> <p><i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 3: Responsabilità condivisa</i></p>
3.2.4	<p>I titolari di certificato responsabili dispongono di accordi contrattuali o impegni chiari che specificano l'importo del <u>Differenziale di Sostenibilità</u> ed altri termini relativi al suo pagamento.</p> <p><i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 3: Responsabilità condivisa</i></p>
3.2.5	<p>L'intero importo del <u>Differenziale di Sostenibilità</u> è versato con cadenza almeno annuale e non oltre i termini di pagamento definiti per la coltura pertinente.</p> <p><i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 3: Responsabilità condivisa</i></p>
3.2.6	<p>La conferma del <u>Differenziale di Sostenibilità</u> è registrata nella <u>piattaforma di tracciabilità</u>.</p> <p><i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 3: Responsabilità condivisa</i></p>
3.2.7	<p>Il <u>Differenziale di Sostenibilità</u> versato ammonta almeno al minimo previsto, per le colture per le quali è stato definito un importo minimo.</p> <p><i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 3: Responsabilità condivisa</i></p>

3.3 Investimenti di Sostenibilità

3.3.4	L'intero importo dell' <u>Investimento di Sostenibilità</u> è versato con cadenza almeno annuale e non oltre i termini di pagamento definiti per la coltura pertinente. <i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 3: Responsabilità condivisa</i>
3.3.5	La conferma dell' <u>Investimento di Sostenibilità</u> è registrata nella <u>piattaforma di tracciabilità</u> . <i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 3: Responsabilità condivisa</i>
3.3.6	I titolari di certificato dispongono di accordi contrattuali o impegni chiari che specificano l'importo ed altri termini relativi agli <u>Investimenti di Sostenibilità</u> . <i>Vedere SA-S-SD-20 Allegato Capitolo 3: Responsabilità condivisa</i>


3.4 Contributi di Filiera per il Pagamento dei Salari di Sussistenza (auto-selezionati)

Applicabile a qualunque titolare di certificato che decida di dare un contributo al pagamento dei salari di sussistenza e la corrispondente dichiarazione.

3.4.1	Il <u>titolare di certificato</u> di filiera dispone di una copia del piano di miglioramento salariale del titolare di certificato agricolo e stabilisce le modalità ed i tempi con cui fornire supporto in funzione di tale obiettivo.
3.4.2	Vi sono prove scritte che dimostrano che il responsabile titolare di certificato di filiera ha contattato ed è giunto ad un accordo con il produttore agricolo certificato sulle modalità, gli obiettivi e le tempistiche per contribuire all'attuazione del piano di miglioramento <u>salariale</u> dell'azienda agricola.
3.4.3	Vi sono prove a dimostrazione che i contributi al piano di miglioramento <u>salariale</u> dell'azienda agricola sono effettivamente in corso, in linea con le modalità, gli obiettivi e le tempistiche definite insieme al titolare del certificato agricolo.
3.4.4	L'investimento finanziario diretto o di altro tipo, nell'ambito del contributo al pagamento di salari di sussistenza, viene registrato dal titolare di certificato di filiera all'azienda agricola

Capitolo 5:

Aspetti Sociali



Il capitolo dedicato agli aspetti sociali intende aiutare i lavoratori a ottenere condizioni lavorative e di vita migliori, per loro stessi e per le loro famiglie, a promuovere la parità ed il rispetto per tutti, dedicando un'attenzione speciale ai gruppi più vulnerabili, come i migranti, i bambini, i giovani e le donne, ma anche a rafforzare la tutela dei diritti umani e del lavoro nelle organizzazioni certificate.

Al fine di promuovere mezzi di sussistenza sostenibili, lo Standard di Rainforest Alliance definisce una serie di requisiti connessi a tutti i diritti imprescindibili, sia i diritti umani che quelli al lavoro, alla salute ed alla sicurezza nonché a condizioni di lavoro e di vita dignitose.

Questi requisiti sono in linea con i Principi Guida dell'ONU (UNGP) su Imprese e Diritti Umani, con le convenzioni ILO pertinenti e con altri concetti condivisi a livello multi-laterale.

5.1 Approccio “Valuta ed Agisci” in Tema di Sfruttamento Minorile, Lavoro Forzato, Discriminazione, Violenza e Molestie sul Posot di Lavoro

<p>5.1.1</p>	<p>Impegno:</p> <p>L'amministrazione si impegna a valutare ed agire episodi di <u>sfruttamento minorile</u>, <u>lavoro forzato</u>, <u>discriminazione</u>, <u>violenza</u> e <u>molestie sul posto di lavoro</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nominando un comitato responsabile alla gestione del sistema valuta ed agisci (vedere requisito 1.1.5). <p>Il comitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si coordina con la l'amministrazione e con i comitati o persone responsabili alla gestione dei <u>reclami</u> e delle questioni di <u>genere</u> • Si impegna a sensibilizzare la dirigenza ed il personale (del gruppo) su queste quattro tematiche, almeno una volta all'anno. • Informa i <u>lavoratori/membri del gruppo</u> per iscritto che lo sfruttamento minorile, il lavoro forzato, la discriminazione, la violenza e le molestie sul luogo di lavoro non sono tollerate e che la dirigenza ha predisposto un sistema per valutare e rispondere ad episodi di questo tipo. Queste informazioni sono affisse in maniera visibile in luoghi centrali ed in via permanente. <p><i>Vedere SA-G-SD-11 Documento orientativo L: Valuta ed agisci</i></p>
<p>5.1.2</p>	<p>Mitigazione dei rischi:</p> <p>Il rappresentante della dirigenza/il comitato inserisce nel <u>piano di gestione</u> (1.3.2) le misure di mitigazione identificate nella <u>Valutazione di base dei rischi</u> (1.3.1) ed attua le misure corrispondenti.</p> <p>La Valutazione di base dei rischi va ripetuta almeno una volta ogni tre anni.</p> <p><i>Vedere SA-S-SD-4 Allegato S03: Strumento di valutazione dei rischi</i></p>
<p>5.1.3</p>	<p>Monitoraggio:</p> <p>Il rappresentante della dirigenza/il comitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitora i rischi e l'attuazione delle misure di mitigazione dei rischi • Riferisce i potenziali episodi di <u>sfruttamento minorile</u>, <u>lavoro forzato</u>, <u>discriminazione</u>, <u>violenza</u> e <u>molestie sul luogo di lavoro</u> alla dirigenza ed al comitato Reclami • Monitora le attività <u>riparative</u> (cfr. 5.1.4) <p>L'intensità del sistema di monitoraggio è adattata al livello di rischio ed al problema.</p> <p>Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il numero di casi potenziali identificati tramite il sistema di monitoraggio e sottoposti al meccanismo di reclamo (per genere, età e tipo di problema). <p><i>Vedere SA-G-SD-20 Documento orientativo R: Strumento di monitoraggio 'Valuta ed agisci'</i></p>

5.1.4	<p>Riparazione:</p> <p>Il rappresentante della dirigenza o del comitato definisce nel <u>piano di gestione</u> le modalità di riparazione ai casi di <u>sfruttamento minorile, lavoro forzato, discriminazione, violenza e molestie sul posto di lavoro</u>. Gli episodi confermati vengono corretti e documentati sulla base del Protocollo riparativo di Rainforest Alliance. La sicurezza e la privacy delle vittime vengono tutelate lungo l'intero corso del processo.</p> <p>Indicatore:</p> <ul style="list-style-type: none">• Numero e percentuale di casi confermati di sfruttamento minorile, lavoro forzato, discriminazione e violenza e molestie sul luogo di lavoro risolti secondo il protocollo riparativo (per <u>genere</u>, età e tipo di problema) <p><i>Vedere SA-S-SD-23 Allegato Capitolo 5: Aspetti Sociali</i></p>
--------------	--

5.2 Libertà di Associazione

5.2.1	<p><u>Lavoratori</u> hanno il diritto di costituire o entrare a fare parte di un sindacato, o di un'<u>organizzazione di lavoratori</u> a loro scelta, nonché di prendere parte a negoziazioni collettive, senza la previa autorizzazione del datore di lavoro e nel rispetto delle <u>leggi applicabili</u>. I rappresentanti dei lavoratori sono eletti democraticamente tra i lavoratori nell'ambito di elezioni libere e regolari.</p> <p>La dirigenza informa i lavoratori di tali diritti mediante regolamento scritto in una lingua comprensibile ai suddetti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Il regolamento scritto sulla <u>libertà di associazione</u> e negoziazione collettiva è affisso in permanenza ed in modo visibile nel luogo di lavoro.</p> <p>Qualora il diritto alla libertà di associazione ed alla negoziazione collettiva sia limitato per legge, la dirigenza non ostacola lo sviluppo di modalità' parallele di associazione libera ed indipendente, di negoziazione e dialogo con la dirigenza.</p> <p>Convenzione ILO sulla libertà di associazione e la protezione al diritto sindacale, 1948 (n.87) Raccomandazione ILO sui rappresentanti dei lavoratori, 1971 (n.143)</p>
5.2.2	<p><u>Lavoratori</u> non sono soggetti a <u>discriminazione</u> o <u>ritorsioni</u> a causa della loro partecipazione passata o presente ad organizzazioni di lavoratori o ad attività dei sindacati. La dirigenza non punisce, corrompe o tenta di influenzare in altro modo i membri dei sindacati o i rappresentanti dei lavoratori. Vengono tenuti dei registri sulle cessazioni dei rapporti di lavoro, con indicazione del motivo della cessazione e dell'eventuale adesione dei lavoratori ai sindacati o ad organizzazioni di lavoratori. La dirigenza non interferisce con le attività interne delle organizzazioni di lavoratori e/o dei sindacati, né con le elezioni o le mansioni connesse all'appartenenza a tali organizzazioni.</p> <p>Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98) Raccomandazione ILO sui rappresentanti dei lavoratori, 1971 (n.143)</p>
5.2.3	<p>La dirigenza concede ai <u>rappresentanti dei lavoratori</u> un numero ragionevole di ore retribuite libere dal lavoro ai fini dell'espletamento delle loro funzioni di rappresentanza e della partecipazione alle riunioni.</p> <p>Ove necessario, la dirigenza mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori risorse adeguate, inclusi locali per le riunioni, mezzi di comunicazione e servizi di assistenza all'infanzia. La dirigenza mette a disposizione dell'<u>organizzazione dei lavoratori</u> e/o del sindacato una bacheca per la comunicazione di informazioni sulle rispettive attività.</p> <p>La dirigenza istituisce un dialogo genuino con i rappresentanti dei lavoratori liberamente scelti per migliorare ed affrontare a livello collettivo le condizioni lavorative ed i termini dei rapporti di lavoro. La dirigenza tiene dei registri con i verbali delle riunioni con le organizzazioni di lavoratori e/o i sindacati.</p> <p>Convenzione ILO sui rappresentanti dei lavoratori, 1971 (n. 135) Raccomandazione ILO sui rappresentanti dei lavoratori, 1971 (n.143)</p>

5.3 Salari e Contratti

5.3.1	<p>I lavoratori <u>permanenti</u> ed <u>interinali</u> assunti per tre o più mesi consecutivi sono inquadrati mediante un <u>contratto di lavoro</u> scritto e firmato da entrambe le parti.</p> <p>I lavoratori permanenti ed interinali assunti per meno di tre mesi devono essere inquadrati almeno con un contratto verbale. Il datore di lavoro registra i contratti verbali.</p> <p>Tutti i contratti includono almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le mansioni lavorative • Il luogo di lavoro • Gli orari di lavoro • Retribuzione e/o il metodo di calcolo • Retribuzione del lavoro <u>straordinario</u> • La frequenza o il calendario di pagamento • Eventuali deduzioni e benefit offerti, come nel caso dei benefit in natura • Le ferie retribuite • I permessi per motivi medici e le tutele in caso di malattia, disabilità o sinistro • Il periodo di preavviso (dove applicabile) per la cessazione del contratto, se applicabile <p>Tutti i lavoratori comprendono il contenuto dei rispettivi contratti di lavoro prima dell'inizio del rapporto di lavoro e possono richiederne una copia in qualsiasi momento.</p>
5.3.2	<p>Non devono esistere accordi o pratiche volte ad eliminare o ridurre la retribuzione e/o i benefit dei <u>lavoratori</u>, come nel caso dell'assunzione di <u>lavoratori interinali</u> per lo svolgimento di attività permanenti o continuative.</p>
5.3.3	<p>I <u>lavoratori</u> percepiscono almeno il salario minimo applicabile o il salario negoziato nell'ambito di un contratto collettivo (CBA: Collective Bargaining Agreement). Tra i due, quello di importo più elevato. Per le quote di produzione o il <u>lavoro a cottimo</u>, il pagamento deve corrispondere almeno al salario minimo basato su una settimana lavorativa di 48 ore o secondo il limite sul monte orario di lavoro fissato per legge. Tra i due, il più basso.</p>
5.3.5	<p>Eventuali deduzioni salariali, ad esempio per la previdenza sociale, sono ammesse unicamente ove previsto dal <u>diritto applicabile</u> o dal CBA. Le deduzioni salariali volontarie, come i pagamenti anticipati, le quote di iscrizione ai sindacati o prestiti, sono possibili unicamente con il previo consenso scritto o verbale del <u>lavoratore</u>. Il datore di lavoro effettua tali rimesse in modo completo e puntuale. Non sono ammesse deduzioni salariali a titolo di misura disciplinare. Non sono ammesse deduzioni per attività relative a strumenti, apparecchiature o attrezzature, salvo laddove consentito dalla legge applicabile.</p> <p>Le prestazioni in natura devono essere in linea con la normativa applicabile; tuttavia non possono superare il 30% della remunerazione complessiva.</p> <p>Convenzione ILO sulla protezione del salario, 1949 (n. 95) Raccomandazione ILO sulla protezione del salario, 1949 (n. 85)</p>
5.3.6	<p>I <u>lavoratori</u> sono pagati regolarmente a intervalli programmati e concordati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, almeno mensilmente.</p> <p>Per ciascun lavoratore vengono tenuti registri delle ore lavorate (<u>ordinarie</u> e <u>straordinarie</u>) e/o del volume prodotto (ove applicabile), con indicazione sul calcolo degli stipendi e deduzioni, nonché dei salari pagati. I lavoratori ottengono una ricevuta di pagamento (fisica o elettronica) per ciascun versamento contenente queste informazioni.</p> <p>Convenzione ILO sulla protezione del salario, 1949 (n. 95)</p>

5.3 Salari e Contratti

5.3.8	<p>A parità di mansioni, il lavoro viene retribuito con un pari compenso senza <u>discriminazioni</u> fondate su es. <u>genere</u>, categoria del <u>lavoratore</u>, origine etnica, età, colore della pelle, religione, opinioni politiche, nazionalità, estrazione sociale o su altri fattori.</p> <p>Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n.100)</p>
5.3.10	<p>Se si ricorre a <u>fornitori di manodopera</u>, il produttore ne registra il nome, i recapiti e il numero di registrazione ufficiale (se disponibile).</p> <p>Il fornitore di manodopera:</p> <ul style="list-style-type: none">• Non è coinvolto in pratiche di reclutamento fraudolente o coercitive• Lavora in conformità ai requisiti applicabili relativi ai lavoratori 5.3 e 5.5 specificati in questo standard <p>Tutti i <u>costi di assunzione</u> sono pagati dall'azienda agricola, non dai <u>lavoratori</u>.</p> <p>Convenzione ILO sulle agenzie private per l'impiego, 1997 (n.181)</p> <p><i>Vedere SA-G-SD-46 Documento orientativo U: Applicabilità dei fornitori di servizi</i></p>

5.5 Condizioni di Lavoro

<p>5.5.1</p>	<p>I <u>lavoratori</u> non lavorano oltre le otto <u>ore di lavoro ordinario</u> giornaliere e non più delle 48 ore di lavoro ordinario a settimana. Inoltre, i lavoratori beneficiano un minimo di una pausa di 30 minuti dopo un massimo di sei ore di lavoro consecutive e dispongono di almeno un giorno completo di riposo dopo un massimo di sei giorni di lavoro consecutivi.</p> <p>L'orario di lavoro ordinario dei guardiani non supera le 60 ore settimanali o la normativa applicabile, se più restrittiva.</p> <p>Convezione ILO sulla durata del lavoro (industria), 1919 (n.1) Convezione ILO sulla durata del lavoro (commercio ed uffici), 1930 (n.30)</p>
<p>5.5.2</p>	<p>Il <u>lavoro straordinario</u> è a carattere volontario ed è ammesso unicamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Viene richiesto in tempi ragionevoli. b Viene retribuito secondo la normativa nazionale o il CBA (quello che tra i due che prevede il compenso più elevato). In assenza di disposizioni normative o di CBA, viene pagato almeno 1,5 volte in più rispetto al livello di retribuzione ordinario. c Il lavoro straordinario non impone un maggiore <u>rischio per la salute e la sicurezza</u>. Nei periodi di lavoro straordinario viene monitorato il tasso di <u>incidenti e</u>, qualora risultasse con <u>frequenza superiore</u> rispetto agli <u>orari di lavoro normale</u>, il lavoro straordinario viene diminuito di conseguenza. d I <u>lavoratori</u> hanno a disposizione mezzi sicuri per il trasporto a casa dopo il lavoro.* e La settimana lavorativa non supera complessivamente le 60 ore settimanali. Circostanze eccezionali: vedere h f I lavoratori hanno almeno 30 minuti di pausa dopo un massimo di sei ore consecutive di lavoro e godono di un minimo di 10 ore consecutive di riposo per ogni periodo di 24 ore. g Viene tenuto un registro su cui e' indicato il numero di ore ordinarie e straordinarie per ciascun lavoratore.* h Applicabile solo a specifiche attività che devono essere completate entro un breve periodo di tempo, fino a 6 settimane, per evitare la perdita del raccolto, tra cui, ma non solo, la semina, la piantagione, la raccolta e la trasformazione di prodotti freschi: per un periodo massimo di 12 settimane all'anno, il lavoro straordinario può essere di massimo 24 ore totali a settimana e i lavoratori possono lavorare per un massimo di 21 giorni consecutivi <p>*nei gruppi di piccole aziende agricole, questo punto non è applicabile ai lavoratori assunti <u>dai membri del gruppo</u></p> <p>Convezione ILO sulla durata del lavoro (industria), 1919 (n.1) Convezione ILO sulla durata del lavoro (commercio ed uffici), 1930 (n.30) Codice ILO sulle pratiche in materia di sicurezza e salute nel settore agricolo, 2010 Conferenza Internazionale sul Lavoro, sessione 107, Studio generale sugli strumenti per le ore di lavoro, 2018</p>
<p>5.5.3</p>	<p>I <u>lavoratori permanenti</u> hanno diritto al congedo parentale retribuito, ai diritti e ai benefici previsti dalle <u>leggi applicabili</u>. In assenza di leggi applicabili, i lavoratori hanno diritto ad un congedo di maternità retribuito di almeno 12 settimane, di cui almeno sei settimane sono garantite dopo il parto. Dopo la maternità, possono rientrare al lavoro agli stessi termini contrattuali ed alle stesse condizioni stabilite, e senza alcuna <u>discriminazione</u>, perdita di anzianità o deduzione salariale.</p> <p>Alle lavoratrici incinte, che allattano o che hanno partorito di recente viene offerta loro la flessibilità negli orari di lavoro ed accordi sul sito di lavoro. Le donne che allattano al seno hanno a disposizione due pause supplementari di 30 minuti al giorno ed uno spazio appropriato dedicato all'allattamento.</p> <p>Convenzione ILO sulla protezione della maternità, 1952 (n.183)</p>

5.6 Salute e Sicurezza

5.6.1	<p>La dirigenza esegue un'analisi dei rischi di <u>salute e sicurezza</u> sul lavoro nell'ambito della certificazione con il supporto del personale o di esperti esterni con competenze tecniche adeguate. Le misure pertinenti sono incluse nel <u>piano di gestione</u> ed attuate, tenendo conto come minimo dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi dei rischi • Osservanza delle normative • Formazione dei lavoratori • Procedure ed attrezzature per garantire la salute e la sicurezza, tra cui l'acqua potabile <p>La frequenza ed il tipo di incidenti relativi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro vengono registrati (con distinzione per uomini e donne), inclusi gli incidenti connessi all'utilizzo di sostanze <u>agrochimiche</u>.</p> <p>Nei gruppi di piccole aziende agricole, quanto sopra, ha luogo per gli stabilimenti di loro proprietà.</p> <p>Convenzione ILO sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981 (n.155) Convenzione ILO sulla salute e la sicurezza in agricoltura, 1981 (n.184)</p>
5.6.2	<p>Sono presenti cassette di primo soccorso a disposizione dei lavoratori per il trattamento di infortuni sul lavoro e viene fornita assistenza sanitaria di emergenza a titolo gratuito, inclusi il trasporto ed il trattamento in ospedale.</p> <p>Talicassette sono posizionate in punti centrali dei siti di produzione, lavorazione e manutenzione. In caso di emergenza sono predisposte misure adeguate, tra cui docce e sistemi per il lavaggio oculare, nei luoghi preposti.</p> <p>Negli orari di lavoro è presente personale formato in materia di pronto soccorso. I lavoratori sono informati sul dove recarsi ed a chi rivolgersi per ricevere primo soccorso in situazioni di emergenza.</p>
5.6.4	<p>I <u>lavoratori</u> hanno accesso ad <u>acqua potabile</u> sicura e sufficiente in qualsiasi momento attraverso uno dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un impianto pubblico di erogazione di acqua potabile, oppure • L'acqua potabile fornita dalla dirigenza viene testata almeno una volta ogni tre anni, o più frequentemente, se l'analisi dei rischi effettuata come da requisito 5.6.1, ne indica il rischio. <p>La dirigenza provvede alla manutenzione delle fonti di acqua potabile, dei sistemi di distribuzione e di stoccaggio per prevenirne la contaminazione. L'acqua potabile immagazzinata in taniche o contenitori è protetta dalla contaminazione mediante un coperchio ed è sostituita con acqua potabile fresca almeno ogni 24 ore.</p>
5.6.7	<p>Sono presenti servizi igienici e lavabi in numero sufficiente, in buono stato di pulizia e funzionalità, presso i siti di produzione agricola, di lavorazione, di manutenzione, negli uffici e negli <u>alloggi dei lavoratori o in loro prossimità</u>.</p> <p>In presenza di 10 o più lavoratori, i servizi igienici sono separati per genere. Gli orinatoi sono separati dai servizi igienici utilizzati dalle donne. La sicurezza e la privacy sono garantite ai gruppi vulnerabili, offrendo loro, come minimo, strutture adeguatamente illuminate e con la possibilità di essere chiuse a chiave. I lavoratori hanno il permesso di utilizzare i servizi igienici ogniqualvolta ne hanno bisogno.</p>
5.6.8	<p>I <u>lavoratori</u> ricevono informazioni sui temi connessi alla salute, ai regolamenti in materia di congedo per malattia e sulla disponibilità di servizi sanitari di base, per la maternità e la salute sessuale e riproduttiva all'interno della <u>comunità</u>.</p>
5.6.9	<p>Le persone che lavorano con <u>incarichi pericolosi</u> (ad es. su terreni difficili, con macchinari o materiali pericolosi) utilizzano dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati. Queste persone sono formate sull'utilizzo dei DPI e hanno accesso ai DPI gratuitamente.</p>

5.6 Salute e Sicurezza


<p>5.6.10</p>	<p>Tutti gli strumenti utilizzati dai <u>lavoratori</u> sono in buone condizioni di funzionamento.</p> <p>I macchinari sono provvisti di istruzioni chiare sull'utilizzo in sicurezza, comprensibili da parte dei lavoratori, ed eventuali parti pericolose sono protette o schermate. I lavoratori che utilizzano tali macchinari sono adeguatamente formati e, ove richiesto dalla legge, gli operatori dispongono dei necessari patentini.</p> <p>I macchinari e le altre apparecchiature sono riposti in sicurezza quando non vengono utilizzati.</p>
<p>5.6.11</p>	<p>Alle <u>lavoratrici</u> incinte, che allattano o che hanno partorito di recente, non vengono assegnate attività che possono comportare un <u>rischio</u> per la salute della donna, del feto o del neonato. In caso di riassegnazione delle mansioni, non ha luogo alcuna riduzione salariale.</p> <p>Non è richiesto alcun test di gravidanza.</p>
<p>5.6.12</p>	<p>I <u>lavoratori</u> sono autorizzati ad allontanarsi da situazioni di <u>imminente pericolo</u> senza la previa autorizzazione del datore di lavoro e senza rischiare di essere penalizzati.</p>
<p>5.6.13</p>	<p>Le officine, le aree di immagazzinaggio ed le strutture di lavorazione sono sicure, pulite, adeguatamente illuminate ed areate.</p> <p>È presente una procedura scritta in maniera chiara per i casi in cui si verificano incidenti e situazioni di <u>emergenza</u>. Essa indica le uscite di emergenza contrassegnate in caso di incendio, le mappe di evacuazione ed almeno un'esercitazione di emergenza all'anno.</p> <p>La dirigenza informa i <u>lavoratori</u> di questa procedura.</p> <p>Sono presenti attrezzature antincendio e sistemi per porre rimedio alla fuoriuscita di materiali e liquidi. I lavoratori sono formati sull'utilizzo di tali attrezzature. Solo il personale autorizzato ha accesso alle officine, ai locali di stoccaggio e alle strutture di trasformazione.</p>
<p>5.6.14</p>	<p>I <u>lavoratori</u> nelle officine, nei locali di stoccaggio e nelle strutture di trasformazione dispongono di spazi puliti e sicuri per consumare i pasti, in posti riparati dal sole e dalla pioggia. I lavoratori sul campo possono consumare il loro pasto al riparo dal sole e dalla pioggia.</p>
<p>5.6.15</p>	<p>I <u>lavoratori</u> ricevono formazione di base su salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. Tali istruzioni sono affisse in posizione centrale e ben visibile.</p>
<p>5.6.16</p>	<p>I <u>lavoratori</u> che manipolano regolarmente <u>sostanze agrochimiche pericolose</u> sono sottoposti a visite mediche almeno una volta all'anno. In caso di regolare esposizione ad organofosfati o carbammati <u>pesticidi</u>, l'esame comprende il test della colinesterasi. I lavoratori hanno accesso ai risultati della propria visita medica.</p>

Capitolo 6:

Ambiente

A seconda di come vengono gestite, le attività agricole possono avere effetti positivi o deleteri sull'ambiente naturale. Il capitolo sui temi ambientali descrive le modalità a disposizione delle organizzazioni certificate per produrre un impatto positivo sul pianeta. Vi sono rischi ambientali che vanno oltre l'attività delle aziende agricole, e per questo motivo ci sono requisiti che si applicano anche agli attori della filiera. Tali requisiti sono identificati dal rischio elevato relativo ad alcune questioni ambientali, qui limitate alla gestione delle acque reflue.

Ancora una volta, Rainforest Alliance riconosce che la certificazione rientra in un contesto di conservazione paesaggistica più ampio, in cui occorrono molteplici strategie per produrre un impatto duraturo a favore della biodiversità e del pianeta. Il contenuto di questo capitolo costituisce un punto di partenza mediante il quale le organizzazioni certificate possono raggiungere questo obiettivo. In un'ottica più lungimirante, verranno introdotti gradualmente altri temi pertinenti per l'ambiente nei requisiti di filiera.



6.6 Gestione delle Acque Reflue

6.6.1	<p>Vengono svolti test delle <u>acque reflue</u>, rappresentativi delle diverse attività e periodi di lavorazione, in tutti i punti di scarico; i risultati vengono documentati.</p> <p>Per i gruppi di aziende agricole, questo processo ha luogo su tutti gli stabilimenti di lavorazione gestiti dal gruppo (collettivi) e su un campione rappresentativo delle operazioni di lavorazione dei membri, compresi i vari tipi di sistemi di trattamento.</p> <p><u>Le acque reflue da operazioni di lavorazione</u> scaricate negli <u>ecosistemi acquatici</u> soddisfano i requisiti di legge sulla qualità delle acque reflue. In assenza di questi ultimi, tali requisiti soddisfano i <u>parametri relativi alle acque reflue</u>.</p> <p>Le acque reflue da operazioni di lavorazione non possono essere miscelate con acqua pulita al fine di soddisfare i requisiti.</p>
6.6.2	<p>Le <u>acque di scolo</u> contenenti deiezioni umane, i liquami e le acque nere non possono essere utilizzate per le attività di produzione e/o di lavorazione.</p> <p>Le acque nere non possono essere scaricate negli <u>ecosistemi acquatici</u> salvo previo trattamento.</p> <p>Non applicabile alle piccole aziende agricole: Gli scarichi sottoposti a trattamento devono soddisfare, in maniera dimostrabile, i requisiti di legge sulla qualità delle acque reflue o, in assenza di questi ultimi, i <u>parametri relativi alle acque reflue</u>.</p>
6.6.3	<p><u>Le acque reflue da operazioni di lavorazione</u> non possono essere sversate sul terreno se non dopo essere state adeguatamente trattate per rimuovere particolati e tossine.</p> <p>Le <u>acque reflue</u> trattate ed eventualmente impiegate a scopo irriguo devono soddisfare i <u>parametri relativi alle acque reflue</u> per l'irrigazione in aggiunta ai requisiti relativi alle acque reflue.</p>